

# Esazione diritto annuale 2009

Tutte le imprese individuali e societarie ai sensi dell'art. 8 della L. 29/12/1993, n. 580, (comprese le imprese inattive, le imprese in liquidazione e le imprese con attività cessata ma non cancellate dal Registro Imprese) sono tenute al versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione operano anche solo attraverso l'unità locale. Per il cofinanziamento di iniziative di promozione economica, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge n. 580/1993 è prevista l'applicazione di una maggiorazione sull'importo del diritto. Ai sensi della Delibera di Consiglio del 28/11/2008 a far data dal 1 gennaio 2009 tale maggiorazione è ridotta dal 15% al 10%

## Sezione Ordinaria

I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese della Spezia ancorché annotati nella sezione speciale versano un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno 2008. L'importo da versare si ottiene sommando gli importi derivanti dall'applicazione della misura fissa e delle aliquote corrispondenti agli scaglioni di fatturato (vedere tabella sotto riportata) fino a raggiungere il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno 2008, opportunamente aumentato della percentuale del 10%:

tabella1

Scaglioni di fatturato		Misure fisse e aliquote AL NETTO della maggiorazione del 10%
da €	a €	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
Oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%
Oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%
Oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
Oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
Oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
Oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
Oltre 50.000.000,00		0,001% fino a un massimo di € 40.000,00

Attenzione

Gli importi sopra indicati vanno maggiorati della percentuale del 10% con i criteri di calcolo ed arrotondamento previsti dalla Circolare 19230 del 3 marzo 2009

"Individuazione dei rigli del modello IRAP 2009, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento ai fini del versamento del diritto annuale 2009"

- Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro; tale limite massimo, in virtù della percentuale di aumento del 10%, è rideterminato in 220 euro;
- le unità locali e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio ove ha sede l'unità locale, un diritto di 110 euro che, aumentato del 10%, ammonta a 121 euro.

## Sezione Speciale

FORMA GIURIDICA	Importi AL NETTO della maggiorazione del 10%
IMPRESE INDIVIDUALI annotate nella sezione speciale	88,00
SOCIETA' TRA AVVOCATI-art.16 comma 2 D.Lgs. n.96 del 02/02/2001	170,00
SOC. SEMPLICI AGRICOLE	88,00
SOC. SEMPLICE NON AGRICOLA	144,00

Attenzione

Gli importi sopra indicati vanno maggiorati della percentuale del 10% con i criteri di calcolo ed arrotondamento previsti dalla Circolare 19230 del 3 marzo 2009

"Individuazione dei rigli del modello IRAP 2009, modalità di calcolo e metodo di arrotondamento ai fini del versamento del diritto annuale 2009"

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio ove ha sede l'unità locale, un diritto di 110 euro che, aumentato del 10%, ammonta a 121 euro.

## Termini per il pagamento

Il diritto annuale va versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi con le modalità previste dall'art.17 del DPR 435/2001 come modificato dall'art. 37 comma 11 del DL 223/2006, convertito in L. 248/2006. Il termine per il 2009 è il 16 giugno 2009, ovvero il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40% (senza arrotondamento) a titolo di interesse corrispettivo. Detta maggiorazione va versata anche in caso di compensazione con altri tributi, così come ribadito con circolare MAP 3587/C/2005.

## Modalità di versamento

- Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 TELEMATICO (obbligatorio per i titolari di partita iva ai sensi dell'art. 37 comma 49 del DL 223/06 per info: [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)), utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi;
- Si ricorda che è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi);
- L'impresa, che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra, deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2008.

Esempio di compilazione Mod. F24: ipotesi in provincia della Spezia

Codice ente	Ravv.	Imm.Variati	Acc.	Saldo	N.immobili	Codice tributo	Rateazione	Anno Riferimento	Importo a debito versati	Importo a credito compensati
S P				Non compilare		3850	Non compilare	2009	IMPORTO DOVUTO	Non compilare

## Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale 2009

- Le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2008 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- Le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2008 e abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2009;
- Le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2008 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio 2009;
- Le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità Governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2544 c.c.) nell'anno 2008;
- Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

## Sanzioni

Si rammenta che nei casi di tardivo, incompleto od omesso pagamento si applicano le sanzioni previste dal Decreto MAP 27 gennaio 2005 n. 54 pubblicato sulla G.U. n. 90 del 19/4/2005. I criteri di applicazione sono ulteriormente specificati nel regolamento interno approvato con deliberazione n.9 del consiglio camerale del 28/12/2005.

## Ravvedimento operoso

Si ricorda che l'articolo 13 del d.lgs 18 dicembre 1997, n.472 prevede l'istituto del "ravvedimento operoso", l'applicazione cioè di una sanzione ridotta, nel caso in cui "la violazione non sia stata contestata e comunque non siano stati iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza".

**IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE RIDOTTA E DEGLI INTERESSI DEVE ESSERE ESEGUITO CONTESTUALMENTE ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO O DELLA DIFFERENZA. LE PERCENTUALI DELLA SANZIONE NON RISENTONO DEL D.L. 185/2008 IN BASE ALLA CIRCOLARE MAP 62417 DEL 30/12/2008-RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE.**

	D.A 2008	D.A 2009
<b>SCADENZA RAVVEDIMENTO per prime iscrizioni</b>	1 anno dall'omissione (la data di omissione è 30 gg dopo la data di presentazione della domanda di iscrizione al Registro Imprese)	1 anno dall'omissione (la data di omissione è 30 gg dopo la data di presentazione della domanda di iscrizione al Registro Imprese)
<b>SCADENZA RAVVEDIMENTO</b>	16/06/2009	16/06/2010
<b>DATA INIZIO CALCOLO INTERESSI (tasso legale)</b>	16/06/2008	16/06/2009
	30° giorno successivo a quello della data di presentazione della domanda di iscrizione al Registro Imprese (nel caso di prime iscrizioni sede/UL)	30° giorno successivo a quello della data di presentazione della domanda di iscrizione al Registro Imprese (nel caso di prime iscrizioni sede/UL)
<b>SANZIONE RAVVEDIMENTO BREVE (entro 30 gg dall'omissione dal 16/6/09 al 17/6/09)</b>	3,75% (TERMINE SCADUTO)	3,75% del tributo dovuto e versato
<b>SANZIONE RAVVEDIMENTO LUNGO (entro 1 anno dall'omissione 16/06/2010)</b>	6,00% del tributo dovuto e versato	6,00% del tributo dovuto e versato

- 3850 - Importo del diritto annuale non versato o versato inferiore
- 3851 - Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
- 3852 - Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale

Nella compilazione del modello F24 i suddetti codici devono essere riportati nella "SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI", avendo cura di indicare quale "anno di riferimento", l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento. Nello spazio relativo al "Codice ente/codice comune" deve essere indicata la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di commercio destinataria del versamento.